

Finanza d'impresa
Workshop 11 febbraio 2016-Città di Castello

**LE BANCHE CAMBIANO I
CRITERI DI CONCESSIONE E
MONITORAGGIO DEL CREDITO
.QUALI CONSEGUENZE NEL
RAPPORTO BANCA-
IMPRESA?**

Definizioni EBA dei crediti
deteriorati e dei crediti
forborne
(EBA ITS 575/13) (ITA)



Implementing Technical Standard – ITS EBA

Crisi finanziaria

Incertezza dei mercati

Aumento del deterioramento
del credito

Disomogeneità geografica e
di portafogli



L'EBA ha pertanto proposto delle definizioni di:

1. Esposizioni deteriorate
(«non-performing»)

2. Misure di concessione
(«forbearance»)

NUOVE DEFINIZIONI DI ATTIVITÀ deteriorate:

SOFFERENZE: sono confermati gli attuali criteri di classificazione (conclamata insolvenza).

INADEMPIENZE PROBABILI: esposizioni, diverse dalle sofferenze, per le quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. La classificazione in tale categoria è il risultato del giudizio della banca. Vi confluiscono i debitori con esposizioni oggetto di ristrutturazione ed ex incagli oggettivi (categorie entrambe abrogate).

ESPOSIZIONI SCADUTE E SCONFINANTI DETERIORATE: sono confermati gli attuali criteri di classificazione: esposizioni scadute/ sconfinanti per oltre 90 giorni, soglia di materialità del 5% e possibilità di compensare le posizioni scadute e gli sconfinamenti su alcune linee di credito con i margini disponibili esistenti su altre.

DEFINIZIONE DI MISURE DI forbearance

Una **concessione (misura di forbearance)** si riferisce ad una delle seguenti azioni:

- una modifica dei precedenti termini e condizioni di un contratto che il debitore non è in grado di rispettare a causa delle sue difficoltà finanziarie e che non sarebbe stata concessa se il debitore non fosse stato in difficoltà finanziaria.
- un rifinanziamento totale o parziale di un contratto di credito che non sarebbe stato concesso se il debitore non fosse stato in difficoltà finanziaria.

Sono da escludere dalla definizione di credito *forborne* le rinegoziazioni effettuate per ragioni/prassi commerciali.

Per classificare un credito come *forborne* non è necessario che la concessione dia luogo a una perdita economica

Criteria per la verifica dello stato di difficoltà finanziaria del debitore assunti dalla Banca

Presunzioni assolute: casistiche nelle quali la **difficoltà finanziaria** si presume comunque sussistente

Presunzioni relative: casistiche nelle quali la **difficoltà finanziaria** scaturisce da un processo valutativo

Casistiche di presunzione assoluta di difficoltà finanziaria

- ❖ esposizione oggetto di concessione classificata come «deteriorata»,
- ❖ rifinanziamento del debito, qualora ciò comporti per la Banca la rinuncia totale o parziale al credito mediante cancellazioni (“write-off”),
- ❖ casi in cui l’esposizione (non deteriorata) sia oggetto di concessione accordata da un *pool* di banche,
- ❖ rinegoziazione del contratto (salvo verifica della sussistenza e/o prevalenza di motivazioni di carattere commerciale)

Esempi di presunzione assoluta di difficoltà finanziaria non superabili da motivazioni di carattere commerciale

- moratorie ABI/MEF;
- piano famiglie;
- rinegoziazione finanziamenti agrari in arretrato;
- “patto salva mutui” e accordi similari;
- concordato preventivo con accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis della Legge Fallimentare.

Nel caso di agevolazioni concesse ai sensi di leggi o accordi, quali ad esempio le moratorie per calamità naturali (es. terremoti e alluvioni) o l’accesso al fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, nonostante si venga incontro a una tendenziale presumibile “difficoltà finanziaria” del debitore, non è detto che questa sia effettivamente esistente al momento della concessione; **per tale ragione, la concessione non costituisce di per sé una presunzione di *forbearance* e la banca deve valutare caso per caso se classificare il singolo credito, ove in bonis, come *forborne*.**

Presunzioni relative:

in tutti i casi **diversi** da quelli elencati in precedenza si deve procedere alla verifica dello stato di difficoltà finanziaria del debitore mediante un **processo valutativo** che:

- mira ad un esame approfondito della complessiva situazione del debitore rivolto, in particolare, ai seguenti **profili di anomalia**:
 - a livello di singolo rapporto (anomalie interne) in essere tra la Banca ed il debitore, individuati nella fase di controllo andamentale del credito, agevolmente reperibili a sistema;
 - connessi a fatti di stampo prevalentemente amministrativo, dati ed informazioni relative alla clientela che la Banca acquisisce prevalentemente da fonti informative esterne (Centrale Rischi, archivi delle conservatorie e dei tribunali, ecc.)
 - connessi alla situazione economico/finanziaria del debitore, individuati per il tramite di aggregati economici e patrimoniali e specifici indicatori costruiti a partire dai bilanci e dalle altre informative di tipo contabile che la Banca acquisisce direttamente dalla propria clientela, ovvero per il tramite dei provider informativi di cui si avvale
- coinvolge anche i soggetti collegati al debitore da connessioni di natura economico/giuridica, al fine di considerare il rischio del propagarsi della difficoltà finanziaria all'interno del gruppo e coinvolgimento anche delle altre entità che ne fanno parte.

Principali impatti



Politiche di rischio

- ❑ Introduzione di limiti alle Forborne exposures utili a contenere e gestire il fenomeno a livello di portafoglio; definizione di una strategia in materia di concessioni in coerenza con gli obiettivi aziendali
- ❑ Introduzione nell'ambito delle verifiche di II livello sul rischio di credito di attività di monitoraggio specifico circa l'efficacia delle misure di Forbearance
- ❑ Calibrazione dei parametri di rischio (PD e LGD) sul portafoglio Forborne



Processo
deliberativo

- ❑ Adozione di autonomie specifiche per le concessioni a clienti in difficoltà finanziaria o già Forborne) utili a gestire il fenomeno a livello di singola esposizione
- ❑ Adozione di policy di concessione specifiche per tipologia di clientela in caso di clienti in difficoltà finanziaria o già Forborne che prescrivano di valutare le reali prospettive del debitore per evitare che le concessioni si rivelino inefficaci/inefficienti



Monitoraggio

- ❑ Adozione di processi / sistemi di monitoraggio che identifichino, in logica di Early Warning, i sintomi di difficoltà finanziaria in ottica Forborne
- ❑ Adozione di processi di monitoraggio che identifichino i clienti in stato di difficoltà finanziaria e le esposizioni già Forborne



Accantonamenti

- ❑ Impairment analitico: policy specifiche che disciplinano il fenomeno da un punto di vista di *specific provisions* (la richiesta di *Forbearance measures* dal debitore è *impairment trigger*); suddivisione dei criteri di valutazione analitica degli *unlikely to pay* per tener conto dei diversi profili di rischio che presentano i rapporti Forborne non performing che sono ora da classificare in questa categoria
- ❑ *Impairment collettivo*: policy specifiche che disciplinano il fenomeno da un punto di vista di *collective provisions*, delle esposizioni Performing Forborne (considerate «*High Risk*»)

Se la morale di ogni novità normativa è quella di trasformarne gli impatti in nuove opportunità per coloro ai quali è destinata... ..

la nuova classificazione della clientela e la novità dell'attributo di *forborne* possono aprire un'ulteriore nuova stagione nelle relazioni Banca – Cliente, offrendo l'occasione per dare soluzione a particolari situazioni di impresa con il presupposto che sussista:

l'imprenditore consapevole: che colga anticipatamente i segnali generati dalla sua azienda ed avverta il bisogno di assumere iniziative (nel contesto delle quali eventuali misure di forbearance possono costituire un «*di cui*»)

il professionista sensibile: che assista l'impresa nel delineare la sua strategia prossima futura e che offra elementi di giustificazione e di sostenibilità anche ad eventuali misure di forbearance.

la banca che tenda la mano: che affianchi l'impresa ed il suo professionista condividendo/negoziando le loro proposte d'intervento, non escludendo la necessità di «concessioni» (*forborne*), quindi disposta a sostenerne gli impatti nel proprio conto economico.